

COMUNE DI CUNEO — COMUNE DI PIASCO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI ATTIVITÀ E FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

IL COMUNE DI CUNEO [Codice fiscale 00480530047], con sede in Cuneo, via Roma n. 28, nella persona del dott. Giorgio Rinaldi, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente, il quale agisce in nome e per conto del Comune stesso,

E

IL COMUNE DI PIASCO [Codice fiscale 85000470048], con sede in PIASCO (CN), piazza Martiri della Liberazione n.1 , nella persona della dott.ssa Silvestri Luisa, Segretario Generale, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente, la quale agisce in nome e per conto del Comune stesso in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 14.02.2023.

PREMESSO CHE

— l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124 s.m.i. “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede, tra i criteri e i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso di emanazione, la “gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale”;

— la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”, prosegue sulla linea dell’aggregazione delle procedure concorsuali e dello svolgimento dei concorsi unici, quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni, ribadendo che “lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è [omissis] pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e rappresenta un’opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un’adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l’applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124)”;

— l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 — PREMESSA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente convenzione, in esito ad analoga istanza avanzata con nota protocollo n. 803 del 1° febbraio 2023, il Comune di Cuneo assicura, in regime di collaborazione istituzionale, a favore del Comune di Piasco, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività amministrative relative all’assunzione, mediante concorso, delle seguenti risorse umane:

– numero 1 unità a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), con profilo professionale “Istruttore tecnico direttivo”, categoria giuridica D1.

2. La presente convenzione definisce rapporti e ruoli degli enti aderenti nell’ambito delle attività e delle funzioni connesse allo svolgimento della procedura di cui al punto 1.

ARTICOLO 3 — SERVIZI E FUNZIONI POSTI IN CAPO AL COMUNE DI CUNEO

1. Per le finalità indicate all’articolo 2, il Comune di Cuneo assicura, nei termini e con le modalità dettate dalla normativa vigente, oltre che da fonti regolamentari e contrattuali, le seguenti attività a favore e per conto del Comune di PIASCO, che si impegna a comunicare puntualmente ai competenti uffici del Comune di Cuneo gli elementi amministrativi, giuridici, contabili e fiscali necessari per assicurare le prestazioni di cui al presente articolo:

- a. predisposizione e adozione degli atti e svolgimento dell’attività amministrativa connessi alla procedura di concorso per l’assunzione delle risorse umane di cui all’articolo 2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: definizione e approvazione del bando di concorso; pubblicità del bando; nomina commissione; organizzazione e gestione del corso formativo nell’ambito del corso-concorso; organizzazione logistica della procedura concorsuale; comunicazioni previste dalla legge; trasmissione dell’elenco dei/delle vincitori/trici;
- b. verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai/dalle candidati/e vincitori/trici;
- c. conservazione degli atti della procedura.

2. Restano di esclusiva competenza del Comune di PIASCO sia la fase che precede l’indizione del concorso e della selezione, sia la fase che segue le

procedure. In particolare e a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni di personale;
- l’esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria, di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., e volontaria, di cui all’articolo 30, comma 2-bis, dello stesso decreto legislativo, propedeutiche all’indizione del concorso;
- l’assunzione del/i vincitore/i, mediante la stipula del contratto individuale di lavoro, oltre che ogni adempimento presupposto (quali le acquisizioni documentali propedeutiche, l’eventuale visita medica pre-assuntiva) o conseguente (comunicazioni e denunce di rito a istituti, enti e organismi).

ARTICOLO 4 — PROCEDURE DI CONCORSO E DI SELEZIONE

1. La procedura concorsuale è subordinata alla trasmissione al Comune di Cuneo da parte del Comune di PIASCO della dichiarazione circa l’avvenuto esperimento, con esito infruttuoso, delle procedure di mobilità propedeutiche all’indizione del concorso o l’impegno ad avviarle prima della pubblicazione del bando.

2. Il Comune di PIASCO è consapevole e concorda sul fatto che, nel caso in cui più enti siano interessati alla procedura concorsuale in argomento, per quanto riguarda le modalità di assegnazione dei/delle vincitori/trici, agli stessi vincitori/trici spetterà, secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria finale di merito, la scelta rispetto all’ente di destinazione.

3. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo il Comune di Cuneo può chiedere al Comune di PIASCO chiarimenti, integrazioni, modifiche e approfondimenti, ritenuti necessari per il corretto svolgimento

della procedura concorsuale.

4. È rimessa al Comune di PIASCO ogni valutazione in merito alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.

5. Completata la procedura concorsuale, il Comune di Cuneo rimette al Comune di PIASCO copia, in formato digitale, degli atti del concorso o della selezione, per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

ARTICOLO 5 — UNITÀ ORGANIZZATIVA

1. Il Comune di Cuneo individua al proprio interno il responsabile del procedimento; in mancanza di una specifica designazione da parte del dirigente del servizio "Personale", la responsabilità deve intendersi in capo a quest'ultimo.

2. La dotazione dell'unità organizzativa comunale competente in materia di concorsi potrà essere integrata con personale distaccato da altri enti, nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo.

ARTICOLO 6 — CONTENZIOSO RELATIVO AI SERVIZI E ALLE FUNZIONI POSTI IN CAPO AL COMUNE DI CUNEO

1. Il Comune di PIASCO è mero beneficiario della procedura indetta ed espletata dal Comune di Cuneo, per cui, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati al Comune di PIASCO, eventuali vicende giudiziarie, stante l'imputazione formale degli atti, ricadono sul Comune di Cuneo.

2. Le spese di giudizio, i compensi professionali e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del Comune di PIASCO, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile al Comune di Cuneo.

3. Le parti si impegnano a fornire reciprocamente tutti gli elementi tecnico-giuridici utili ad agire e/o a resistere in giudizio.

ARTICOLO 7 — RAPPORTI FINANZIARI

1. Il Comune di Cuneo mette a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività direttamente connesse allo svolgimento della procedura concorsuale.

2. Per la procedura concorsuale richiesta viene calcolato, preventivamente e in termini forfetari, l'ammontare dei "costi interni" sostenuti dal Comune di Cuneo (costo del personale presumibilmente impegnato, indennità per lavoro straordinario, rimborsi spese, eventuale indennità di risultato per progetti e performance) e dei "costi di svolgimento" richiesti dalla tipologia di procedura (spese da corrispondere a titolo di compenso ai commissari di concorso e ai docenti esterni per l'eventuale corso formativo, di corrispettivo per servizi e prestazioni professionali, oltre che i costi per l'eventuale uso di spazi e attrezzature necessari per lo svolgimento delle prove, qualora non ci siano dotazioni provinciali o comunali utili allo scopo). A tale fine e prima del formale avvio della procedura, il Comune di Cuneo trasmette al Comune di PIASCO il preventivo dei citati costi interni e di svolgimento della procedura per la relativa accettazione.

3. Il Comune di PIASCO rimborserà al Comune di Cuneo i "costi interni" e i "costi di svolgimento" di cui al punto 2 in proporzione al numero dei posti messi a concorso nel suo interesse e, all'esito della procedura selettiva, effettivamente coperti.

4. L'eventuale tassa di concorso è riscossa dal Comune di Cuneo e affluisce al bilancio comunale e non viene conteggiata in detrazione ai fini della

determinazione dei costi di cui al comma 3.

5. Il rimborso dei costi disciplinato dai punti precedenti deve avvenire prima dell'utilizzo della graduatoria formata a seguito della procedura concorsuale.

ARTICOLO 8 — DURATA

1. La convenzione ha validità di anni 1 (uno) e termina con la trasmissione al Comune di PIASCO dell'esito della verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal/i vincitore/i del concorso assegnato/i al predetto ente.

ARTICOLO 9 — CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia concernente la presente convenzione o comunque connessa alla stessa, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà prioritariamente devoluta a un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura di mediazione prevista dal "Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte", che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

2. La sede della mediazione sarà Cuneo.

3. Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà sottoposta ad arbitrato irrituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al "Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte".

4. La sede dell'arbitrato sarà Cuneo.

ARTICOLO 10 — SPESE

1. Tutte le spese che si riferiscono alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico del Comune di PIASCO secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

ARTICOLO 11 — DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, al TUEL e alla normativa di settore.

2. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, della tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 s.m.i.

3. Il presente atto è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella di cui all'Allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Cuneo

Rinaldi Giorgio

documento firmato digitalmente

Comune di PIASCO

Silvestri dr.ssa Luisa

documento firmato digitalmente